

- il giudice adito nello Stato membro mittente deve assicurarsi che tale destinatario sia stato debitamente informato, mediante il modulo standard che figura nell'allegato II di detto regolamento, del proprio diritto di rifiutare di ricevere tale atto;
- in caso di omissione di siffatta formalità, spetta a tale giudice regolarizzare la procedura conformemente alle disposizioni di detto regolamento;
- il giudice adito non è legittimato ad ostacolare l'esercizio, da parte del destinatario, del suo diritto di rifiutare di ricevere l'atto;
- è solo dopo che il destinatario abbia effettivamente esercitato il proprio diritto di rifiutare di ricevere l'atto che il giudice adito può verificare la fondatezza di tale rifiuto; a tal fine, detto giudice deve tenere conto di tutti gli elementi rilevanti del fascicolo per determinare se l'interessato comprenda o meno la lingua nella quale l'atto è stato redatto, e
- qualora tale giudice constati che il rifiuto opposto dal destinatario dell'atto non fosse giustificato, esso può, in linea di principio, applicare le conseguenze previste dal proprio diritto nazionale in una siffatta ipotesi, a condizione che l'effetto utile del regolamento n. 1393/2007 sia preservato.

⁽¹⁾ GU C 338 del 3.11.2014.

Impugnazione proposta il 18 novembre 2015 dal Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 10 settembre 2015, causa T-453/14, Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság/Parlamento europeo

(Causa C-607/15 P)

(2016/C 243/15)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság (rappresentante: D. Sobor, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione e condannato la parte ricorrente alle spese con la sua ordinanza del 4 maggio 2016.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 marzo 2016 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V./DHL Paket GmbH

(Causa C-146/16)

(2016/C 243/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Resistente: DHL Paket GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le informazioni sull'indirizzo geografico e l'identità del professionista ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2005/29/CE ⁽¹⁾ debbano essere contenute già nella pubblicità a mezzo stampa di specifici prodotti anche nel caso in cui i consumatori possano acquistare i prodotti pubblicizzati soltanto attraverso un sito Internet dell'impresa che effettui l'inserzione pubblicitaria e che sia ivi indicato e possano agevolmente reperire le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva sulla medesima pagina Internet o attraverso di essa.
- 2) Se, ai fini della risposta alla prima questione, rilevi se l'impresa che effettui l'inserzione a mezzo stampa promuova la vendita di propri prodotti e rimandi, per le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE, direttamente a una propria pagina Internet ovvero se la pubblicità si riferisca a prodotti venduti da imprese terze attraverso una piattaforma Internet del soggetto che effettui l'inserzione e i consumatori possano ottenere le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva soltanto mediante uno o più passaggi successivi (clic) grazie a un link alle pagine Internet delle imprese terze medesime predisposto sul sito Internet del gestore della piattaforma, sito indicato unicamente nella pubblicità.

⁽¹⁾ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) il 1° aprile 2016 – Ruxandra Paula Andriciuc e altri/Banca Românească SA

(Causa C-186/16)

(2016/C 243/17)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Oradea

Parti

Appellanti: Ruxandra Paula Andriciuc e altri

Appellata: Banca Românească SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che il significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivante dal contratto debba essere valutato con riferimento rigorosamente al momento della stipula del contratto oppure se esso comprenda anche il caso in cui, durante l'esecuzione di un contratto ad esecuzione periodica o continuata, la prestazione del consumatore sia divenuta eccessivamente onerosa rispetto al momento della stipula del contratto a causa di variazioni significative del tasso di cambio.
- 2) Se con chiarezza e comprensibilità di una clausola contrattuale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, debba intendersi che tale clausola contrattuale debba prevedere soltanto i motivi alla base dell'inserimento nel contratto della clausola suddetta e il suo meccanismo di funzionamento oppure se debba prevedere anche tutte le sue possibili conseguenze in funzione delle quali può variare il prezzo pagato dal consumatore, ad esempio il rischio di cambio, e se alla luce della direttiva 93/13/CEE si possa ritenere che l'obbligo della banca di informare il cliente al momento della concessione del credito riguardi esclusivamente le condizioni del credito, ossia gli interessi, le commissioni, le garanzie poste a carico del mutuatario, non potendo far rientrare in tale obbligo la possibile sopravvalutazione o svalutazione di una valuta estera.